L'OPINIONE

IMPOSTE DIRETTE

# Affrancamento per le quotate senza perizia: criticità operative e di convenienza

di Raffaele Marcello | 26 Novembre 2025

*Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Finanziaria per il 2025), art. 1, comma 30, lett. b), la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie è divenuta disciplina "a regime". Per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostituiva.*

## La disciplina: funzionamento e aliquote

La **rivalutazione delle partecipazioni quotate**, dopo anni di proroghe e riaperture, con la Legge n. 207/2024 è divenuta a tutti gli effetti una **disciplina permanente**. La norma consente di assumere, in luogo del costo storico, il valore normale dei titoli posseduti al 1° gennaio di ogni anno, assoggettandolo a un'imposta sostitutiva. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore è quindi ricavato direttamente dai dati di mercato, senza necessità di alcuna perizia, poiché il prezzo è già pubblico, trasparente e verificabile.

Quanto all'anno **2025** l'imposta sostitutiva è fissata al **18%**, e si applica sul **valore risultante al 1° gennaio**, determinato tramite la media dei prezzi di dicembre 2024. L'operazione si perfeziona con il **versamento dell'imposta** - integrale o della prima rata - qualora si opti per la rateazione fino a tre anni con interessi al 3%. Il contribuente può quindi affrancare annualmente il valore dei titoli, impostando una strategia ricorrente di riallineamento del costo fiscalmente riconosciuto.

## Quando conviene davvero la rivalutazione

Il meccanismo è semplice, ma richiede attenzione. La rivalutazione **conviene solo quando esiste una plusvalenza latente significativa**. L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore medio di dicembre, non sulla differenza tra prezzo di vendita e costo storico; di conseguenza, l'operazione è economicamente razionale quando la plusvalenza attesa supera l'onere sostitutivo. Nei casi in cui il titolo abbia oscillazioni marcate, o quando il valore medio di dicembre risulti gonfiato da picchi temporanei, la rivalutazione può rivelarsi inefficiente o addirittura dannosa.

Un ulteriore elemento da non trascurare riguarda l'**indeducibilità delle minusvalenze generate dalla rivalutazione**. Se il valore medio di dicembre risulta superiore al prezzo effettivo di cessione, la minusvalenza derivante dalla scelta di affrancare non è compensabile. Rimane integralmente sterile dal punto di vista fiscale. Questa caratteristica, originariamente prevista nella disciplina del 2001, è

confermata senza modifiche e rappresenta il **principale limite operativo della misura**: incrementa i rischi in condizioni di volatilità e scoraggia l'utilizzo della rivalutazione come operazione automatica o annuale.

## Adempimenti operativi e cautele nei diversi regimi

Sul piano operativo, la disciplina comporta **obblighi precisi**, soprattutto per chi detiene titoli attraverso intermediari. **In regime amministrato**, il contribuente deve comunicare all'intermediario di aver effettuato la rivalutazione e fornire evidenza del versamento dell'imposta. L'intermediario, a sua volta, deve aprire un "sottoconto" separato per i titoli rivalutati, affinché il nuovo valore fiscale sia applicato correttamente al momento della cessione. Questo presidio evita confusione tra titoli rivalutati e non rivalutati e consente una gestione corretta delle plusvalenze, specie quando vi sono acquisti multipli a prezzi differenti.

**In regime dichiarativo**, il contribuente deve conservare un prospetto analitico contenente tutti i prezzi rilevati nel mese di dicembre e la media aritmetica utilizzata per la rivalutazione. Tale documento deve essere esibito su richiesta dell'Amministrazione. La rideterminazione, una volta perfezionata, produce effetti immediati e vincolanti; in particolare, la disciplina esclude la possibilità di realizzare minusvalenze e impone una tracciabilità rigorosa del valore rideterminato.

## Rivalutazione e passaggi generazionali

Va in ogni caso sempre considerato il **coordinamento della disposizione con donazioni e successioni**. In caso di donazione, il donatario subentra nella posizione fiscale del donante e mantiene il beneficio della rivalutazione. In caso di successione, invece, il valore rivalutato non si trasmette: l'erede assume il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione, normalmente inferiore, con conseguente perdita dell'effetto dell'affrancamento. Chi intende trasferire partecipazioni rivalutate deve quindi tenere conto di questa asimmetria, che riconsegna alla successione uno scenario penalizzante rispetto alla donazione.

Va altresì ricordato che la possibilità di rivalutare richiede il **possesso dei titoli alla data del 1° gennaio**. Chi riceve partecipazioni dopo tale data - per donazione o successione - non può rivalutarle nell'anno dell'acquisizione, ma solo a partire dall'anno successivo. Ciò introduce una finestra temporale che può incidere sulla strategia di dismissione o riorganizzazione patrimoniale.

La **semplificazione operativa per le partecipazioni quotate** - media di dicembre in luogo della perizia - costituisce senza dubbio un miglioramento rispetto al passato. L'adempimento diventa più rapido, meno costoso e interamente fondato su dati di mercato oggettivi. Tuttavia, l'**assenza della perizia** elimina sì un onere tecnico, ma riduce anche la possibilità di cogliere specificità o peculiarità del titolo, affidando tutto a un valore medio che potrebbe non rappresentare il reale andamento del mercato. Nei portafogli esposti a titoli volatili o ciclici, la media di dicembre può riflettere condizioni contingenti che non trovano riscontro nell'orizzonte di cessione scelto dal contribuente.

L'introduzione della misura a regime apre quindi un nuovo capitolo nella pianificazione fiscale degli investimenti. La **rivalutazione diventa uno strumento stabile**, non più un'opportunità episodica. In questo scenario, il professionista deve valutare caso per caso: natura dei titoli, andamento del mercato, orizzonte temporale della cessione, impatto delle minusvalenze non compensabili, coerenza con eventuali trasferimenti generazionali. La logica è chiara: la rivalutazione **conviene** quando la distanza tra valore storico e valore di realizzo è ampia; **è rischiosa** quando il mercato è volatile o quando l'operazione è guidata solo dall'obiettivo di "allineare" valori senza un reale progetto di cessione.

La disciplina, proprio perché resa stabile, richiede quindi un **approccio strategico**. Non è un *escamotage*: ma una scelta che incide sui flussi futuri, sulla gestione del patrimonio finanziario e sulla fiscalità delle operazioni. Il professionista deve accompagnare il contribuente in questa decisione con una visione complessiva, evitando automatismi e valutando la convenienza reale, non solo potenziale. In un contesto di mercati dinamici e di rinnovata attenzione ai valori di portafoglio, la rivalutazione può essere una leva efficace qualora venga utilizzata con prudenza, metodo e consapevolezza.